

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Per usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 36% delle spese sostenute nel 2002 per lavori di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale ed alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, i soggetti interessati devono spedire, prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa, per raccomandata, una comunicazione, redatta sul presente modello, debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredata degli allegati, al Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21- 65129 PESCARA.

Per i lavori iniziati prima dell'11 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto 19 aprile 2002, n.124 con il quale sono stati stabiliti gli adempimenti necessari per fruire della predetta agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa al Centro operativo di Pescara entro 60 giorni dalla predetta data.

Il modello deve essere compilato con la massima chiarezza, a macchina o a stampatello

DATI DEL DICHIARANTE

Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" (cioè affittuario o comodatario) dell'immobile.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sulla stessa area, ovvero di pluralità di affittuari o comodatari, se più di un soggetto, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modello, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi; in tale ipotesi è necessario barrare l'apposita casella "contitolarità". Successivamente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il soggetto che non ha trasmesso il presente modello, deve indicare il codice fiscale di colui che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto.

In caso di interventi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli spazi riservati all'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici del dichiarante, devono essere riportati, rispettivamente, il codice fiscale e la denominazione della società; devono, altresì, essere compilati anche i dati relativi al rappresentante legale.

DATI DELL' AREA BOSCHIVA

In questa sezione devono essere riportati i dati relativi all'area boschiva sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dalla certificazione del catasto terreni o dall'atto di compravendita, indicando, per ogni singolo Comune su cui si estende la suddetta area, i relativi dati catastali.

Qualora l'area boschiva, oggetto dell'intervento per il quale si intende usufruire della detrazione prevista dall' art. 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n.448, riguardi più di due Comuni, è necessario procedere alla compilazione del modulo osservando le seguenti modalità:

- utilizzare più moduli avendo cura di compilare, per ciascuno di essi, i dati relativi alla Sezione "Dati dell'area boschiva" e di attribuire una numerazione progressiva a ciascun modulo utilizzando la casella "Mod. N.";
- i dati relativi al rappresentante (per i soggetti di cui all' art. 5 del TUIR) e le caselle relative al possessore, detentore, contitolarità, nonché quelle inerenti la documentazione allegata, dovranno essere compilati esclusivamente sul primo dei moduli utilizzati;
- sui moduli successivi al primo, nella sezione "Dati del dichiarante", è sufficiente riportare il solo codice fiscale del dichiarante.

Qualora, poi, in relazione ad un singolo Comune, il numero delle caselle presenti nel relativo riquadro non sia sufficiente per l'identificazione catastale dell'area boschiva, dovrà essere utilizzato il successivo riquadro o un nuovo modello.

Se i lavori sono eseguiti dall'affittuario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto o di comodato.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Nella sezione devono essere indicati i documenti allegati alla comunicazione barrando le relative caselle e specificando, qualora siano più di uno, il numero delle copie delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate ed il numero delle dichiarazioni di consenso del possessore.

ALTRI DATI

Deve, inoltre, essere indicata la data di inizio lavori nonché la data della comunicazione di inizio lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; da ultimo deve essere indicato il numero totale dei modelli utilizzati con la presente comunicazione.

SI RIPORTA IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 19/04/2002 N. 124

(G.U. n.148 del 26.6.2002)

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto *omissis*

ADOPTA il seguente regolamento:

art. 1

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
 - a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonché i dati catastali identificativi dell'area;
 - b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
 - 1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
 - 2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
 - 3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, se dovuta;
 - 4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
 - c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;
 - d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
 - e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

art. 2

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

art. 3

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

art. 4

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:
 - a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
 - b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
 - c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;
 - d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
 - e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro : Tremonti